

GUIDE EUTEKNE



Comunicazione dei dati delle liquidazioni

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Gazzera M. - Greco E.

Per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 - art. 36 co. 4 del DLgs. 173/2024).
La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:

- effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata;
- oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.

1. RAVVEDIMENTO OPEROSO

1.1. MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

Laddove si intenda regolarizzare la comunicazione delle liquidazioni periodiche omessa, incompleta o errata anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al medesimo anno, è necessario l'invio di una comunicazione sostitutiva della precedente, unitamente al versamento della sanzione ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 / art. 36 co. 4 del DLgs. 173/2024 (ris. 104/E/2017).
L'obbligo di invio della comunicazione sostitutiva viene meno, invece, qualora il soggetto passivo IVA provveda alla regolarizzazione:

- direttamente nell'ambito della dichiarazione IVA annuale, compilando il quadro VH (in tal caso, andranno indicati i dati relativi a tutti i singoli periodi, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione, o correzione);
- ovvero successivamente alla presentazione di quest'ultima.

Se nella dichiarazione IVA annuale sono correttamente indicati i dati delle liquidazioni inizialmente omessi, ovvero trasmessi in modo incompleto o errato, il soggetto passivo IVA è tenuto al solo pagamento della sanzione di cui all'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 (art. 36 co. 4 del DLgs. 173/2024).
Se con la dichiarazione annuale le omissioni o le irregolarità non sono sanate, occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando sia la sanzione ex art. 5 del DLgs. 471/97 (art. 30 del DLgs. 173/2024) sia la sanzione ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 (art. 36 co. 4 del DLgs. 173/2024).
Ad esempio, laddove la comunicazione dei dati delle liquidazioni relative al III trimestre 2025 sia stata inviata con dati errati, la regolarizzazione può avvenire con le modalità sotto riportate.

Momento di invio dei dati corretti	Obblighi connessi alla regolarizzazione
Anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2025	Presentazione della comunicazione "correttiva"
	Versamento della sanzione ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 (art. 36 co. 4 del DLgs. 173/2024)
Nell'ambito della dichiarazione IVA annuale relativa al 2025	Versamento della sanzione ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 (art. 36 co. 4 del DLgs. 173/2024)
Successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2025	Presentazione della dichiarazione IVA integrativa, con i dati correttamente indicati
	Eventuale versamento della sanzione ex art. 5 del DLgs. 471/97 (art. 30 del DLgs. 173/2024)
	Versamento della sanzione ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 (art. 36 co. 4 del DLgs. 173/2024)

1.2. RIDUZIONE DELLE SANZIONI APPLICABILI

L'istituto del ravvedimento operoso consente di assolvere le sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97 (art. 14 del DLgs. 173/2024).
A seconda di quando si perfeziona il ravvedimento, la sanzione di cui all'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 (art. 36 co. 4 del DLgs. 173/2024) è ridotta da a 1/9 a 1/4. Ciò vale per le violazioni commesse dall'1.9.2024 (ossia dalla comunicazione delle liquidazione relative al II trimestre 2024).
Il ravvedimento si applica:

- sulla sanzione ridotta, qualora la correzione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
- sulla sanzione piena, qualora la correzione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.

Termine per il ravvedimento	Riduzione ex art. 13 DLgs. 472/97 (art. 14 del DLgs. 173/2024)	Sanzione (correzione entro il 15° giorno successivo alla scadenza)	Sanzione (correzione oltre il 15° giorno successivo alla scadenza)
Fino al 90° giorno successivo alla violazione	1/9 (lett. a-bis)	27,78 euro	55,56 euro

Dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	1/8 (lett. b)	31,25 euro	62,50 euro
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	1/7 (lett. b- <i>bis</i>)	35,71 euro	71,43 euro
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97)	1/6 (lett. b- <i>ter</i>)	41,67 euro	83,33 euro
Dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000)	1/5 (lett. b- <i>quater</i>)	50 euro	100 euro
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97)	1/4 (lett. b- <i>quinqies</i>)	62,50 euro	125 euro

1.3. TERMINE ANNUALE PER IL RAVVEDIMENTO

L'art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97 (art. 14 co. 1 lett. c) del DLgs. 173/2024) ammette il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, entro il "termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore".
Il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (ris. 104/E/2017).

2. CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate analizza le informazioni acquisite con riferimento alle fatture e alle liquidazioni ed effettua valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e l'eccedenza a debito di volta in volta versata dal soggetto passivo IVA (art. 21-bis co. 5 del DL 78/2010).
Qualora dai controlli effettuati emerga un insufficiente versamento d'imposta, l'Agenzia informa il soggetto passivo.
Ricevuta la comunicazione, il soggetto passivo IVA potrà alternativamente:

- ❖ fornire chiarimenti o segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, qualora ritenga che il versamento effettuato sia corretto;
- ❖ soddisfare la pretesa erariale, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso, qualora ritenga di avere effettuato un insufficiente versamento.

Nella fattispecie descritta, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi della liquidazione automatica ex art. 54-bis co. 2-bis del DPR 633/72, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

(Versione aggiornata al 17.3.2026)